

## **CREDITI RETRIBUTIVI NEL PUBBLICO IMPIEGO**

—

### **LA PRESCRIZIONE DEI CREDITI RETRIBUTIVI DECORRE GIA' IN COSTANZA DI RAPPORTO**

Cass. Civ., Sez. Unite, Sent. n. 36197/2023

La Corte d'Appello di Roma, con sent. del 23 luglio 2016, rigettava il ricorso d'Appello dell'Inail proposto avverso la sentenza di primo grado che accertava il diritto del lavoratore AA al riconoscimento dell'anzianità lavorativa e dei conseguenti aumenti stipendiali maturati durante l'intero periodo di lavoro (dal 1993 al 2008) prestato come dipendente a termine presso l'Ispesl (sostituito nel 2010 dall'Inail), in applicazione del diritto di non discriminazione dei lavoratori a tempo determinato e indeterminato. AA nel 2008 veniva infatti stabilizzato dall'Ispesl con contratto a tempo indeterminato, ma con azzeramento dell'intera anzianità maturata nei pregressi rapporti a termine.

L'Inail, il 22 dicembre 2016, proponeva ricorso per Cassazione adducendo l'intervenuta prescrizione del diritto del lavoratore, cui il lavoratore resistiva con controricorso.

La questione, inizialmente devoluta alla Cassazione Sez. Lavoro, è stata successivamente rimessa, dal Primo Presidente, alle Sezioni Unite, ritenendola "questione di massima di particolare importanza" ex art. 374, co. 2, c.p.c.

Le Sezioni Unite osservano preliminarmente che nel caso di specie non è da ritenersi in discussione "l'attribuzione, in sede di assunzione a tempo indeterminato, dell'anzianità di servizio maturata nei precedenti rapporti a termine" che senz'altro "dà diritto al lavoratore alla percezione, dal momento dell'assunzione, di una retribuzione commisurata a tale anzianità", come previsto dalla clausola 4 dell'Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato, recepito dalla direttiva 99/70/CE, che impone al datore di lavoro pubblico di riconoscere l'anzianità di servizio maturata sulla base di contratti a tempo determinato, nella medesima misura prevista per il

dipendente assunto fin dall'inizio a tempo indeterminato, a meno che ricorrano ragioni oggettive tali da giustificare la diversità di trattamento (Cass. Sent. n. 15231/2020).

La questione centrale su cui le Sezioni Unite sono state chiamate a pronunciarsi riguarda la decorrenza, nel pubblico impiego contrattualizzato, della prescrizione dei crediti retributivi dei lavoratori assunti con procedura di stabilizzazione a seguito di svolgimento di rapporti di lavoro regolari e stabili ed, in particolar modo, sulla possibilità di estendere al pubblico impiego, i principi della giurisprudenza ormai consolidati in materia di rapporto di lavoro privato, ove il termine di prescrizione dei crediti retributivi del lavoratore decorre dalla cessazione del rapporto di lavoro, quale mezzo ulteriore di tutela del contraente debole.

La Cassazione osserva che ancor oggi non possa essere ritenuta sussistente una tale parificazione del rapporto di lavoro privato a quello pubblico, nonostante la privatizzazione del pubblico impiego, per via dei due principi regolanti il settore pubblico: - conseguire l'accrescimento e *“l'efficienza delle amministrazioni ... razionalizzare il costo del lavoro pubblico, contenendo la spesa complessiva per il personale, diretta ed indiretta, entro i vincoli della finanza pubblica, di integrare gradualmente la disciplina del lavoro pubblico con quella del lavoro privato”*; *“valorizzare la distinzione tra organizzazione della la pubblica amministrazione, la cui disciplina viene affidata in primo luogo alla legge, e rapporto di lavoro dei pubblici dipendenti, tendenzialmente demandato allo strumento della contrattazione collettiva”*. Oltre per il fatto che *“le pubbliche amministrazioni devono assicurare l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico in un armonico assetto che mira alla sostenibilità del complessivo debito dello Stato, così coordinandosi come parti di un unico complesso organizzativo”*.

Le Sez. Unite, ritengono, quindi, che non sia sostenibile una totale identificazione tra lavoro pubblico privatizzato e lavoro privato e questo perché il pubblico impiego garantisce una stabilità del rapporto, oltre che molteplici profili di garanzia, tale per

cui non sia configurabile quella situazione psicologica di soggezione (*metus*) del lavoratore nei confronti del potere datoriale statale che invece contraddistingue il lavoro privato.

Sulla base di tali considerazioni, le Sezioni Unite hanno pronunciato il seguente principio di diritto: *“la prescrizione dei crediti retributivi dei lavoratori nel pubblico impiego contrattualizzato decorre sempre -tanto in caso di rapporto a tempo indeterminato, tanto di rapporto a tempo determinato, così come di successione di rapporti a tempo determinato- in costanza di rapporto (dal momento di loro progressiva insorgenza) o dalla sua cessazione (per quelli originati da essa), attesa l’inconfigurabilità di un metus. Nell’ipotesi di rapporto a tempo determinato, anche per la mera aspettativa del lavoratore alla stabilità dell’impiego, in ordine alla continuazione del rapporto suscettibile di tutela”.*

In tal senso la Corte ha cassato la sentenza impugnata, rinviando la decisione alla Corte d’Appello di Roma.